

Oggetto **Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per il "Servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in Regione Piemonte - 2016" - Codice CIG 6564069917 – Autorizzazione all'avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni**

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento¹, ai sensi degli artt. 11 comma 9 del D.Lgs163/2006 e s.m.i. e 302 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., determina di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni relative al servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in regione Piemonte - 2016 – CIG 6564069917, definitivamente aggiudicato con determinazione 65 del 25/02/2016 al RTI costituito tra IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C (mandataria), con sede in Torino, via Pietro Palmieri n. 21 (C.F. e P.I. 04830770014) e PRAGMA SRL (mandante), con sede in Roma Via Nomentana, 134 (C.F. 00819770587 – P.I. 00934911009), in pendenza delle formalità previste per la stipulazione del contratto, valutata la natura della prestazione e riscontrata l'urgenza di dare immediato avvio all'esecuzione delle stesse.

Motivazione

Con determinazione n. 14 del 22/01/2016 è stato dato avvio alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti per l'affidamento del servizio di monitoraggio della qualità dei servizi ferroviari in regione Piemonte - 2016 – CIG 6564069917 definendo la base di gara in € 180.000,00 oltre IVA individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta del prezzo più basso, sull'importo del servizio posto a base di gara ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 82 del Codice dei Contratti.

L'avviso di avvio della procedura di cottimo fiduciario insieme agli atti della procedura (capitolato, disciplinare di gara, modulistica per la partecipazione alla procedura, schema di contratto), sono stati pubblicati sul profilo di committente dell'Agenzia: <http://www.mtm.torino.it/it/agenzia/bandi-e-concorsi/beni-e-servizi/avvisi>, a decorrere dal 22/01/2016.

Con il medesimo provvedimento sono stati approvati i seguenti atti di gara: disciplinare di gara con relativi moduli allegati, il capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati, lo schema di contratto ed è stato individuato il Responsabile Unico della Procedura, il sig. Antonio Camposeo. Con l'articolo 9 del Capitolato tecnico, veniva individuato il sig. Alessandro Solito quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con determinazione dirigenziale n. 65 del 25/02/2016 sono stati approvati gli atti di gara risultando corrette le procedure seguite dal RUP². è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto in oggetto al RTI costituendo tra IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C (mandataria), con sede in Torino, via Pietro Palmieri n. 21 (C.F. e P.I. 04830770014) e PRAGMA SRL (mandante), con sede in Roma Via Nomentana, 134 (C.F. 00819770587 – P.I. 00934911009) – per un importo di € 114.858,00 oltre Iva al 22%, impegnando la

somma di € 140.126,80 (Iva al 22% compresa) a favore della società IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C., mandataria del costituendo RTI.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, sig. Alessandro Solito, con nota prot. 1945 dell'11/03/2016, ha segnalato al RUP che, al fine di dare avvio alla campagna di monitoraggio a far data dal 1^a aprile 2016, così come previsto nel capitolato di gara, è necessario che l'appaltatore possa procedere al più presto con le necessarie fasi preparatorie previste dal capitolato (selezione e formazione degli ispettori-programmazione dei treni da sottoporre a controllo e altre obbligazioni previste nella documentazione di gara).

Considerato che il termine di cui all'art. 11, comma 10 del Codice degli Appalti³ scadrà a ridosso della data prevista per l'avvio della campagna di monitoraggio⁴, e verificata la necessità di avviare le fasi preparatorie previste dal capitolato, il direttore dell'esecuzione del contratto ha chiesto al RUP di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9 del Codice degli appalti nonché delle disposizioni contenute nell'art. 302 del Regolamento (DPR 207/2010).

L'art. 11, comma 9 del Codice prevede che: "[...] Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari."

Considerato che la procedura di cui all'oggetto non è soggetta all'obbligo di pubblicazione del bando di gara, è teoricamente possibile procedere all'esecuzione di urgenza anche durante il periodo dilatorio e anche durante il periodo di sospensione obbligatoria di cui all'art. 11, comma 10 ter del d.l.gs. 163/2006.

Inoltre, l'art. 302 del Regolamento (DPR 207/2010) stabilisce che:

"2. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva e' divenuta efficace:

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

4. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese."

Con determinazione dirigenziale n. 111 del 21/03/2016 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio ex art. 11, comma 8 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario; è stato verificato il possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. b), per il quale, il 20 marzo 2016 è scaduto il

termine di 30 giorni di cui all'art. 88, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. entro il quale è previsto che il Prefetto rilasci la comunicazione antimafia.

L'art. 88, comma 4bis del d.lgs. 159/2011⁵ stabilisce che, decorso il predetto termine è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89, potendo l'amministrazione, in caso di una successiva comunicazione positiva, recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il citato art. 89 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. stabilisce che i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In relazione a quanto sopra, considerato il 31 marzo p.v. scadrà il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., che il capitolato di gara ha fissato la data di avvio della campagna di monitoraggio al primo aprile 2016, e che il servizio appaltato ha per oggetto la verifica della qualità di un servizio pubblico i cui esiti hanno diretti riflessi sia sulla vita dei cittadini (in termini di azioni di miglioramento del servizio di trasporto ferroviario) sia in termini di economicità ed efficacia dell'azione pubblica (in quanto solo con l'avvio del servizio oggetto dell'appalto è possibile procedere in modo sistematico alla verifica del raggiungimento o meno di determinati parametri di qualità del servizio ferroviario e all'applicazione o meno delle penali contrattuali), si ritiene che stante la natura del servizio, si debba avviare immediatamente ed in via di urgenza il servizio affinché possano essere rispettati i termini di avvio della campagna di monitoraggio prescritti nel capitolato.

Anche al fine di procedere con l'avvio dell'esecuzione anticipata, è stata acquisita dall'appaltatore la seguente documentazione⁶:

- atto di costituzione del RTI tra IRTECO SAS DI OLIVERI G. & C (mandataria), e PRAGMA SRL (mandante).
- cauzione definitiva;
- dichiarazioni dei legali rappresentanti e consiglieri d'amministrazione delle società componenti il RTI così come prescritto dall'art. 89 del d.lgs 159/2011;
- dichiarazione della capogruppo mandataria relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- dichiarazione della capogruppo mandataria relativa all'indicazione del nominativo del Responsabile dei servizi.

Attenzione

Ai fini delle disposizioni che regolano l'esecuzione anticipata delle prestazioni si rinvia alle disposizioni contenute nello schema di contratto e al capitolato allegati alla determinazione n. 14 del 22/01/2016.

All'appaltatore potranno essere corrisposte le prestazioni che verranno effettuate dall'esecuzione anticipata del servizio in pendenza delle formalità previste per la stipulazione del contratto e che, fatte salve le dovute riserve di legge, risulteranno regolarmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 302, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., nell'ipotesi di mancata stipula del contratto il direttore dell'esecuzione del contratto terrà conto di quanto

predisposto o somministrato dall'esecutore del servizio, per il rimborso delle relative spese.

Per i pagamenti derivanti dall'esecuzione anticipata del servizio verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'esecuzione anticipata è sottoposta alla condizione risolutiva in relazione al rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs 159/2011 attestante la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tale evenienza la risoluzione verrà comunicata mediante PEC.

Il Responsabile dell'U.O.
Giuridico, Contratti e Personale
Antonio Camposeo

Torino, lì 21 marzo 2016

¹ Con Determinazione n. 14 del 22/01/2016 il direttore generale ha individuato il sig. Antonio Camposeo RUP della procedura..

² Come risulta dai verbali delle operazioni di gara del 12, 17 e 24 febbraio 2016 allegati agli atti.

³ Art. 11, comma 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79"*

⁴ Le comunicazioni di cui all'art. 79 del d.lgs. sono state inviate il giorno 25/02/2016. Il termine di cui all'articolo 11, comma 10 del d.lgs 163/2006 scadrà il 31/03/2016; il giorno previsto nel capitolato tecnico per l'avvio della campagna di monitoraggio è fissato al 01/04/2016

⁵ La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

⁶ Nota prot 2190/2016 del 21/03/2016